



Ministero della Giustizia

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA
13 MAG. 2020
N° 2237

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2015, con il quale è stato adottato il "*Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento*";

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il registro è tenuto presso il Ministero della giustizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il Direttore generale della giustizia civile (ora Direttore generale degli affari interni), ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o un magistrato;

vista la delega conferita dal Direttore generale al dott. Cesare Russo;

considerato che il responsabile del registro verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, del d.m. n. 202/2014, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1 del d.m. n. 202/2014, a norma del quale nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai comuni, dalle provincie, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

visto l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 202/2014, che stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro;

visto il modello di domanda approvato con il provvedimento del Direttore generale (PDG) in data 15/7/2015, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista le istanze con le quali l'avv. Luigi COCCHI, in qualità di legale rappresentante dell'Ordine degli avvocati di Genova, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 202/2014 per l'iscrizione nella sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'organismo denominato "**O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine Avvocati di Genova**", con sede legale in Genova (GE), piazza Portoria n.1, presso il Palazzo di Giustizia, C.A.P. 16121, C.F. 80030990107, P.I.V.A. 02080000991, tel. 010/566432, fax 010/565300, pec segreteria@ordineavvocatigenova.it, sito web. www.ordineavvocatigenova.it;

verificato il possesso, da parte dell'“O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine Avvocati di Genova”, dei seguenti requisiti:

- individuazione di un referente in possesso dei requisiti di indipendenza nello svolgimento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art 4, lett b), del d.m. n. 202/2014 nella persona di:

Avv.	MOLINARI	Massimo	Genova (GE)	12/02/1975
------	----------	---------	-------------	------------

- possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, ai sensi dell'art 4 comma 3 lett . c) del d.m. n. 202/2014;
- regolamento di autodisciplina dell'organismo deputato a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, redatto in conformità all'art 10 comma 5 del d.m. n. 02/2014, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. e) del d.m. n. 202/2014;
- sede legale in Genova (GE), piazza Portoria n.1, presso il Palazzo di Giustizia, C.A.P.16121, C.F. 80030990107, P.I.V.A. 02080000991, tel. 010/566432, fax 010/565300, pec segreteria@ordineavvocatigenova.it;
- sede dell'organismo in Genova (GE), piazza Portoria n.1, presso il Palazzo di Giustizia, C.A.P.16121, C.F. 80030990107, P.I.V.A. 02080000991, tel. 010/566432, fax 010/565300, pec segreteria@ordineavvocatigenova.it;

verificato, inoltre, l'elenco dei gestori in possesso dei requisiti di cui all'art.4 comma 5 lett. a) b) c) e comma 8 del d.m. n. 202/2014, nella persona di:

1	AVV.	VISDOMINI	Alessia	Milano (MI)	17/07/1975
---	------	-----------	---------	-------------	------------

ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del d.m. n. 202/2014,

DISPONE

Iscrizione dell'“O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine Avvocati di Genova”, con sede legale in Genova (GE), piazza Portoria n.1, presso il Palazzo di Giustizia, C.A.P.16121, C.F. 80030990107, P.I.V.A. 02080000991, tel. 010/566432, fax 010/565300, pec segreteria@ordineavvocatigenova.it, sito web www.ordineavvocatigenova.it, nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del d.m. n. 202/2014, **al numero progressivo 274**.

Il referente dell'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dell'organismo costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.m. n. 202/2014.

La perdita da parte dell'organismo abilitato dei requisiti di cui all'art 4 commi 3 e 4, comporterà la sospensione e/o la cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dall'art. 8 del d.m. n. 202/2014.

Roma, 11/05/2020

Il magistrato delegato
Cesare RUSSO



Firmato digitalmente
da RUSSO CESARE
C=IT
O=non presente